

COMUNE DI MONTERENZIO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

Adunanza ordinaria di 1^ convocazione - Seduta Pubblica

DELIBERAZIONE N. 36

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IUC ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addi **VENTIDUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:30** nella Casa Comunale.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi consegnati a domicilio, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

1. SPADONI PIERDANTE	SI
2. DI LIETO GIUSEPPE	SI
3. CUPPINI SILVIA	NO
4. MONARI MARCO	SI
5. PELLICCIARI PIETRO	SI
6. SERVELLO ALESSIA	SI
7. LANDUZZI CINZIA	SI
8. PELLICCIARI EMANUELA	SI
9. BOCCADAMO LUCIA	NO
10. MAGRINI IVAN	SI
11. BUSCAROLI GIANNA	SI
12. LOCASTO DONATELLA MARGHERITA	SI
13. VENTURI GIUSEPPE	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **CUPPINI SILVIA; BOCCADAMO LUCIA**

Partecipa il Segretario Comunale **DR. GIOVANNI CATENACCI**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PIERDANTE SPADONI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa, senza diritto di voto, l'assessore esterno **TOMBA RAFFAELE**

Nomina scrutatori i consiglieri: **PELLICCIARI PIETRO, BUSCAROLI GIANNA, .**

OGGETTO:

IUC ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentiti il **Sindaco** che cede la parola all'Assessore Esterno Tomba per l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno;

l'Assessore Esterno **Tomba** il quale rileva che questa delibera non modifica le aliquote che pertanto restano invariate rispetto l'anno precedente;

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che il comma 703, a seguito dell'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 delle legge n. 190/2014, il Comune, nella determinazione delle aliquote IMU deve, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevede che per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille;

Vista la circolare 2/DF del 29 luglio 2014 avente ad oggetto "*Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille*";

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 22/06/2015

Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 04/09/2014 con cui erano state determinate per lo stesso anno le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:

- aliquota 1,06 % quale aliquota ordinaria, per tutti gli immobili e le aree edificabili;
- aliquota 0,35 % quale aliquota ridotta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa;

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica: all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote dell'IMU per l'anno 2015;

che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 22/06/2015

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Visto l'articolo 9- bis del DL 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014 che ha modificato il comma 2 dell'art. 13 del DL 201/2011 disponendo che, a decorrere dall'anno di imposta 2015, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d'uso, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale. Tale agevolazione è riconosciuta per una sola unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato a condizione che i proprietari siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Richiamati l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Ministero Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Acquisto il parere sul presente argomento della Commissione Consiliare I " Bilancio- Affari- Generali " riunitasi in data 11/6/2015, conservati agli atti;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile dell'Area "Economico – Finanziaria" sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile ;

Con n. 11 presenti, il voto favorevole di n. 9 Consiglieri, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (Magrini e Buscaroli del Gruppo "Monterenzio Bene di Tutti"), espresso nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
 - a) aliquota IMU abitazione principale nella misura di 0,35 punti percentuali per:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 22/06/2015

- abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) aliquota ordinaria IMU nella misura di 1,06 punti percentuali per:
 - tutti i fabbricati ed aree edificabili.
 - c) detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nella misura di € 200,00;
- 2) di dare atto che l'aliquota determinata per l'abitazione principale viene applicata anche:
- all'abitazione (ed alle pertinenze annesse) concessa in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
- 3) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

Successivamente, con il voto favorevole di n. 9 Consiglieri, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (Magrini e Buscaroli del Gruppo "Monterenzio Bene di Tutti") espresso nelle forme di legge, il presente atto si rende immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051/92.90.02 - Fax 051/6548992

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Area Economico Finanziaria

Proposta numero 34 del 25/05/2015

OGGETTO: IUC ANNO 2015 - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DELL'AREA

favorevole

Monterenzio, 16/06/2015

non favorevole

Osservazioni: _____

IL/LA RESPONSABILE

F.to VANTI MARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RAGIONIERE ECONOMO

favorevole

Monterenzio, 16/06/2015

non favorevole

Osservazioni: _____

IL RAGIONIERE ECONOMO

F.to VANTI MARA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Pierdante Spadoni

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Catenacci

Il sottoscritto Vice Segretario Supplente, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico di questo comune (www.comune.monterenzio.bologna.it), ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L.18/6/2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal **28 luglio 2015 al 12 agosto 2015**

Lì, 28 luglio 2015

Il Vice Segretario Supplente
F.to Dott.ssa Cinzia Rossetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dal termine della pubblicazione (art.134 - comma 3 - Decreto Legislativo 267/2000);

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - Decreto Legislativo 267/2000;

Monterenzio, li 22/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Catenacci
